




DISATTENDERE VOLUTAMENTE

Esiste, oramai da ben 65 anni, una sentenza del Tribunale Supremo Militare -mai abrogata o modificata- che è praticamente sconosciuta non solo ai più ma che anche agli addetti ai lavori, che spesso sfugge nei suoi contenuti e nelle sue deliberazioni: o per un motivo, o per un altro. Ma non è questa sicuramente la sede per disquisire e scoprire come mai ciò avviene, anche perché le vere motivazioni possono essere sommerse o ben mimetizzate e, quindi, di difficile individuazione e interpretazione. Certo, si potrebbe buttare tutto nel calderone e affermare: "la storia la scrivono i vincitori e i vinti non hanno diritto di replica". Ma in questo caso, con una sentenza che vide la luce praticamente dieci anni dopo la fine delle ostilità, ciò sarebbe dissonante tout-court, anche perché se i vincitori così han fatto, i vinti come si opposero a tale ostracismo, semmai lo fecero? Inoltre, dovendo parlare del contenuto di una sentenza giudiziaria, che sempre e comunque va rispettata, è bene attenersi ad un rigoroso atteggiamento "terzo", al di sopra sia degli uni sia degli altri: leggere e individuarne i punti salienti e le

ANNO XII - NUMERO 63 - GENNAIO / FEBBRAIO 2020



UNA SENTENZA DISATTESA



disposizioni che essi definiscono giuridicamente sul punto.

Ma cosa s'intende per ostracismo? Così traduce il termine la dottoressa Treccani: in senso figurato, il comportamento con cui, nell'ambito di un gruppo sociale o politico omogeneo, le persone che esercitano il potere o dispongono di particolare influenza, escludono o emarginano, spesso facendo leva su forme di coazione sociale, un loro avversario o, anche, chiunque abbia violato le regole del gruppo stesso; in particolare, il termine viene usato in antropologia sociale per indicare l'esclusione da una comunità di quegli individui che si siano resi colpevoli di determinate infrazioni; per estensione, può trovarsi riferito anche a comportamenti, pratiche, ideologie: dare l'ostracismo a qualcuno, perseguirlo, ostacolarlo, emarginarlo in tutti i modi; dare l'ostracismo a qualcosa, condannarla, metterla al bando".

I Vinti, come si vedrà, subirono tutto ciò per una decade e vissero quindi un'ingiustizia evidente e ben definita al punto tale che un tribunale della Repubblica, terminati i moti intestini post bellici, i subbugli e le rivendicazioni politiche, sia a livello personale sia a livello familiare, ma anche sul piano sociale, prese –si potrebbe dire coraggiosamente- il punto dell'evidente ostracismo fatto sui vinti e de facto riallineò tutti gli aspetti coinvolti nella giusta, intima e vera interpretazione dei fatti, attraverso il filtro normativo sia nazionale sia internazionale, dato che l'Italia –da sempre aveva aderito e mai ripudiato le varie Convenzioni di Guerra succedutesi nel tempo. A questo punto si potrebbe dire che il tempo (la decade trascorsa dal termine delle ostilità) fu galantuomo, per lo meno in termini puramente giudiziari.

Nulla, invece, fu sul piano politico-sociale.

Oggi il Tribunale Supremo Militare è stato abolito e le sue competenze, che vedremo di seguito, sono state trasferite alla Corte Militare d'Appello quando venne istituita nel 1980. Ma è comunque interessante analizzare quali fossero i suoi campi d'azione, capire perché fu proprio quel tribunale ad analizzare quell'aspetto, dato che ancora oggi tali attribuzioni e responsabilità regolano alcuni fondamentali aspetti legati allo status di militare. Sulla base dell'art. 45 del precedente Ordinamento Giudiziario Militare (R.D. 9 settembre 1941, n.1022):

Il Tribunale Supremo Militare è composto dal presidente e sei giudici, dei quali tre sono

ufficiali, due sono Consiglieri di Stato e l'ultimo è un Magistrato Militare, essi sono designati per ciascuna udienza dal presidente, quando si pronuncia sui seguenti aspetti:

1° riabilitazione militare;

2° reintegrazione nel grado perduto dagli ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa delle forze armate dello Stato, in seguito a condanna o a procedimento disciplinare;

3° impiego di persone divenute, per condanna, incapaci di appartenere alle forze armate dello Stato;

4° cancellazione dai ruoli di ufficiali che, anche se prosciolti dal giudice penale, siano sottoposti a misura di sicurezza ovvero, quando condannati, siano stati ricoverati, per infermità psichica, in una casa di cura e di custodia.

Le parole chiave, per quanto oggi qui interessa, sono "riabilitazione militare" e "reintegrazione nel grado...". Ecco perché il Tribunale Supremo ebbe ad esprimersi e, diligentemente deliberò solo sulla base dei dati di fatto, fotografando il periodo bellico nella sua vera essenza, definendo cosa significa essere belligeranti, cosa comporta tale status e connotando i ruoli allora ricoperti dalla Repubblica Sociale Italiana, dal Regno sabaudo, dalle forze armate della RSI, dalle forze armate Alleate e dalle formazioni partigiane.

Ecco quindi di seguito la sentenza, con le note di commento e le considerazioni del caso. Si ribadisce, per passione di onestà e trasparenza, considerazioni tecniche e mai interpretazioni politiche.

Antefatto

Nel processo di revisione promosso da alcuni ufficiali della Legione Tagliamento, ricorrenti contro la sentenza del Tribunale Militare di Milano che aveva tra l'altro negato che la R.S.I. avesse costituito un Governo di fatto e che, pertanto, i suoi ordini potessero essere considerati legittimi, il Tribunale Supremo Militare ha pronunciato una sentenza di eccezionale valenza il 26 aprile 1954 (Presidente Buoncompagni e relatore Ciardi) che dirime il punto. Una sentenza la cui lungimiranza ha costituito un elegante, solido e specifico alto riferimento giuridico e storico, discernendo le più dibattute ed ardenti questioni in tema di collaborazionismo e definendo una volta per tutte la reale sostanza dei fatti su questa specifica

materia in quel particolare periodo storico.

La sentenza è suddivisa in più parti e analizza ogni aspetto specifico in maniera puntuale ed esaustiva. Di seguito la parte generale e di interesse comune. Quella successiva a questa non verrà illustrata dato che si riferisce alle singole persone ricorrenti per i vari e specifici contesti personali.

ESTRATTO SENTENZA del TRIBUNALE SUPREMO MILITARE

a. Carattere Giuridico della R.S.I.

Dopo l'8 settembre 1943 la sovranità di fatto, altrimenti nota come "autorità del potere legale", nella parte d'Italia ove risiedeva il governo legittimo (quello sabauda), era esercitata dalle Potenze Alleate occupanti. Basti pensare che tutte le leggi e tutti i decreti, compresa la legge sulle sanzioni contro il fascismo, abbisognavano di un decreto alleato che ne desse piena forza ed effetto di legge. Pertanto, **tale governo (sabauda) era un esecutivo che esercitava il suo potere SUB CONDIZIONE, nei limiti assegnati dal Comando delle Potenze Alleate che comunque, in regime di cobelligeranza e per i comuni interessi esistenti di armistizio, rimaneva -nel rispetto del diritto internazionale -un Comando di Eserciti Nemici. (*)**

E le situazioni contingenti che ebbero a verificarsi per la dichiarazione di guerra contro la Germania, per la co-belligeranza e per i comuni interessi tra lo stato italiano e gli stati alleati, non possono mutare e trasformare la situazione giuridica che discendeva dal Diritto Internazionale. Quindi **il governo del Sud, che aveva solo una limitatissima podestà derivata dalle concessioni delle Potenze occupanti**, non poteva certo interferire con la situazione generatasi nell'Italia del centro-nord dato che gli Alleati non vi erano ancora pervenuti. **In questi territori l'autorità del potere legale era in altre mani, cioè in una nuova organizzazione politica creata con un proprio governo altrimenti noto come Repubblica Sociale Italiana riconosciuta, tra l'altro, come stato dalla Germania e dai suoi alleati.**

(*) Secondo il diritto internazionale, l'armistizio è un accordo legale che sospende le ostilità fra i "belligeranti" di un conflitto. Una prima definizione

di armistizio fu scritta nella Convenzione dell'Aia del 1899 e afferma, all'art. 36 -concernente gli usi e le leggi della guerra terrestre- che:

L'armistizio sospende le operazioni di guerra mediante un mutuo accordo fra le parti belligeranti. Ove la durata non ne sia stabilita, le parti belligeranti possono sempre riprendere le operazioni, purché il nemico ne sia avvertito nel tempo convenuto, conformemente alle condizioni dell'armistizio.

L'armistizio può essere, quindi, generale o locale. Il primo sospende dappertutto le operazioni di guerra degli Stati belligeranti; il secondo solamente per certe frazioni degli eserciti belligeranti ed entro un raggio determinato.

L'armistizio deve essere notificato ufficialmente e in tempo utile alle autorità competenti e alle truppe. Le ostilità vengono sospese subito dopo questa notificazione oppure nel termine stabilito.

È una convenzione militare ed è di competenza dei soli comandi militari. Esso non significa cessazione dello stato di guerra, perciò sussistono sempre i diritti e i doveri dei belligeranti e rimangono in vigore sia la legge penale militare di guerra sia l'esercizio della giurisdizione militare di guerra. L'aspetto chiave in un armistizio è il fatto che "tutti i combattimenti si concludono senza che nessuno si arrenda". E questo è in contrasto con una resa incondizionata, che altro non è che, lapalissianamente, una resa senza condizioni.

In tale ambito, basti pensare che formazioni aeree alleate il 9 settembre, cioè il giorno dopo la data dell'armistizio o presunto tale, bombardarono Napoli in dispregio del dettato armistiziale. A questo punto è ovvio, fintantoché non si pervenisse ad uno stato di co-belligeranza (tra l'altro sempre mal digerito dai vincitori, specie da parte anglosassone), che lo stato sabauda firmò una resa militare incondizionata, a dispetto di quanto dichiarò nei proclami radio o giornalistic.

Se da un lato tale nuovo stato (la RSI) non poteva essere considerato soggetto di diritto internazionale, dall'altro, nel campo del diritto delle genti, **non si poteva negare che tale organizzazione -sia pure di fatto- esisteva, aveva una propria capacità giuridica e una pertinente sfera di autonomia, ancorché limitata nello spazio.** È comunque accertato,

in dottrina internazionale, che nel caso si verifichi un movimento insurrezionale, può sussistere un governo di fatto in quella parte di territorio insorta e sottratta al controllo del governo legittimo. In questo caso, quest'ultimo –il governo legittimo– perde de facto le attribuzioni e le competenze di diritto internazionale, condizionate dall'esercizio della podestà territoriale, essendo ad esso succeduto, su quel territorio, il governo degli insorti.

Indubbiamente pressoché immutato era rimasto l'ordinamento giuridico esistente, in precedenza, nella RSI: gli stessi codici, le stesse leggi erano applicate dagli organi del potere esecutivo e della magistratura e l'organizzazione statale si manteneva in auge a mezzo delle autorità preposte (Podestà, Corti e Tribunali, uffici esecutivi e Forze Armate e di Polizia).

Senza dubbio, in alcuni casi, le autorità della RSI subirono la pressione dell'alleato germanico (pur opponendosi spesso a queste sue iniziative), ma tutto ciò **non muta la posizione giuridica della RSI, di essere cioè un governo di fatto, sia pure a titolo provvisorio, dato che –tra l'altro– manteneva relazioni diplomatiche con diversi stati sovrani e intrecciava rapporti internazionali, quanto meno ufficiosi, con molti altri che pur non l'avevano riconosciuta.**

Spesso si dimentica che le FFAA alle dipendenze di Mussolini e Graziani occupavano il territorio suddetto e che l'ordinanza Kesserling, dell'11 settembre 1943 che assoggettava il territorio italiano alle leggi tedesche, cessò di avere efficacia il successivo 23 settembre quando, se pur non ancora proclamata la RSI (lo sarà il 25 novembre 43), esisteva già il c.d. Stato Fascista Repubblicano.

Dal parallelo che scaturisce tra **il regime del Centro-Nord e quello del Sud, appare che sia il governo di Mussolini sia quello sabauda avevano una libertà seppur limitata ma in diverse proporzioni.** Infatti, era per altro preclusa al governo sabauda ogni indipendenza, mentre tale formale impedimento non esisteva per la RSI che emanava le sue leggi, batteva moneta e tutto ciò senza autorizzazione né preventiva né successiva dell'alleato tedesco.

E quanto sopra atteso, quando un governo legittimo è addirittura alla mercé del nemico e l'autorità del governo insurrezionale (RSI)

si consolida nei suoi ordinamenti e ha una vita di non breve durata, allora non è più possibile negare a quest'ultimo (RSI) il carattere di governo di fatto secondo i principi comunemente accolti dalla dottrina internazionalistica. Pertanto, deve concludersi, che **la RSI era retta da un governo di fatto, dalla quale nozione scaturiscono tutte le conseguenze giuridiche che tra breve saranno esaminate.**

b. Status dei Combattenti della R.S.I.

Con l'armistizio, o presunto tale, dell'8 settembre 1943 una parte delle FFAA non l'accettò e proseguì nelle ostilità, contro gli alleati che avevano messo piede in Italia, al fianco dell'Alleato Germanico.

Indubbiamente i Comandanti e i Reparti che non obbedirono agli ordini sabaudi violarono la norma di cui all'art. 168 del codice penale militare di guerra, con cui si punisce l'arbitrario prolungamento delle ostilità. Questo fatto però non sopprimeva, di fronte agli alleati, la qualità di belligeranti che spettava a tutti i combattenti.

Di fronte agli alleati, tuttora nemici, anche in clima di armistizio, i combattenti italiani non potevano (sia pure ribelli e agli ordini di un nuovo Comando Supremo) perdere il loro carattere di belligeranti, così come è stabilito nelle convenzioni internazionali e così come è comunemente accettato.

I combattenti che non si arresero ritennero di dover mantenere fede all'alleato tedesco e, fronteggiarono a viso aperto l'avversario venendo dal medesimo e fino all'ultimo, trattati come combattenti e quindi, giustamente, come belligeranti.

L'art. 40 del Regolamento, annesso alla Convenzione dell'Aja, dichiara che ogni grave infrazione, commessa da una delle parti, da diritto all'altra di denunciare e, in caso d'urgenza, anche riprendere immediatamente le ostilità. Nella fattispecie di cui ci occupa, non ci fu infrazione da parte dello stato italiano, ma solo da parte di considerevoli unità militari. Ed allora il conflitto non ebbe a cessare, gli alleati fronteggiarono egualmente le truppe tedesche e quelle italiane e solo più tardi e molto stentatamente, si attuò la co-belligeranza coi reparti sabaudi, fiancheggiati, tra l'altro e solamente in parte, dalle formazioni partigiane.

Non può quindi negarsi –in armonia col

dettato del citato art. 40- che **gli appartenenti alle unità della RSI abbiano sempre conservato la qualità di belligeranti**. E quanto precede ha valenza universale, sia di fronte alle potenze alleate sia al cospetto dei co-belligeranti sabaudi.

Ecco come si spiega il trattamento di prigionieri di guerra concesso dagli alleati -d'accordo col governo sabauda- ai militari delle FFAA della RSI, sin dai primi mesi del 1944. E ciò va a smentire quelle teorie unilaterali, del tutto oramai superate, con cui si vuole negare i caratteri di belligeranti ai combattenti della RSI argomentando in maniera erronea e fallace, in base **alla legislazione italiana post fascista, che come si è rilevato non ha, sotto il profilo del diritto internazionale, alcuna veste e alcuna autorità al riguardo**.

Belligeranti, dunque, erano i combattenti della RSI, anche se ribelli o insorti e quindi punibili secondo il diritto interno di base allo svolgimento di regolari giudizi. Concretato che **la RSI era un governo di fatto, soggetto di diritto internazionale, non poteva negarsi ai suoi combattenti la qualifica di belligeranti**. In aggiunta, come riportato nella sentenza impugnata, i reparti RSI quali milizie alle dipendenze del tedesco invasore, egualmente dovrebbe riconoscersi nella qualità di belligeranti perché comandati da capi responsabili, con segni distintivi vestiti e riconoscibili a distanza, apertamente in armi e, per quanto possibile, conformati alle leggi e agli usi della guerra:

Il 2° comma, art 4 della Convenzione di Ginevra -dell'8 dicembre 1949- e che prende le mosse dall'art.3 del regolamento annesso alla Convenzione dell'Aja, specificatamente dichiara: "gli appartenenti alle FFAA dei belligeranti hanno diritto in caso di cattura al trattamento di prigionieri di guerra e cioè anche i membri delle altre milizie e corpi volontari, ivi compresi quelli dei movimenti di resistenza organizzati (...) purché queste formazioni adempiano alle seguenti condizioni:

- **avere a capo una persona responsabile;**
- **avere un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;**
- **portare apertamente le armi;**
- **conformarsi nelle operazioni alle leggi ed agli usi di guerra.**

Questi principi erano già stati applicati guerra durante, tant'è che gli alleati ottennero,

dalla Germania, il trattamento di legittimi combattenti alle formazioni della *Francia Libera* del Generale De Gaulle, nonostante la resa senza condizioni dello stato francese nel 1940.

L'impugnata sentenza tratta in modo troppo semplicistico il problema della belligeranza, considerando l'organizzazione della RSI come *rivolta alla ribellione* contro lo *stato legittimo (quello sabauda)* e, quindi, non aventi valore le norme, gli ordini, i vincoli di subordinazione e i poteri gerarchici da essa emanati.

Pertanto, rifacendosi al diritto interno, negando la caratteristica di governo di fatto alla RSI, che perfino il Pubblico Ministero aveva riconosciuto con serena obiettività e profondità di argomentazioni -pur non traendo da ciò le necessarie conseguenze- ha finito col non ritenere la belligeranza degli avversari, per potere, in prosieguo di motivazione, trattare soltanto da ribelli i combattenti della RSI ed escludere le fondamentali scriminanti dell'adempimento del dovere e dello stato di necessità di cui in seguito si dirà.

In tal modo, disavvenendo a tutte le norme in materia, si perpetua una particolare valutazione dei fatti che, se era spiegabile, ma non giustificabile, nei primi anni del dopoguerra, oggi non può essere consentita, specie nel clima dell'auspicata pacificazione e delle sopite passioni politiche contrapposte, ma soprattutto e innanzitutto, nella austera applicazione del puro diritto.

c. Carattere di Non Belligeranza delle Formazioni Partigiane

Il giudice di merito ha invece attribuito alle formazioni partigiane la qualità di belligeranti con **una peregrina interpretazione** delle disposizioni vigenti.

Sotto il profilo etico deve subito rilevarsi che tale qualifica non può togliere ai partigiani quell'aureola di eroismo di cui molti si circondano, ben conoscendo che da belligeranti non potevano essere trattati ed essendo certi che l'avversario -appunto per difetto di tale loro qualità- li avrebbe spietatamente perseguiti. Infatti, i combattenti delle truppe regolari italiane, se fatti prigionieri, non subivano le repressioni dei plotoni d'esecuzione; le pativano invece i partigiani che non potevano farsi usbergo della qualità suddetta.

Nell'impugnata sentenza ci si è richiamati alla già citata Convenzione di Ginevra, quando si

è trattato di qualificare i partigiani belligeranti, dando **un'interpretazione arbitraria alle norme surriferite**. Al riguardo vale la pena ricordare che, nella adita sentenza, i partigiani fiancheggiavano le truppe regolari italiane (sabaude) e che facevano capo a comandi italiani ed alleati, per poi dedurre che avevano dei capi responsabili.

È necessario invece, per risolvere la questione, riferirsi esclusivamente alle formazioni partigiane, considerate per sé stesse, per quello che erano e per il modo con cui si manifestarono, senza risalire ai comandanti superiori delle FFAA sabaude o alleate, ben noti e riconosciuti e riconoscibili sotto il loro vero nome.

All'uopo si osserva che:

- i belligeranti devono avere a capo una persona responsabile per i propri subordinati.

Non si comprende come questo concetto di responsabilità possa conciliarsi con quello della clandestinità per cui i **capi partigiani** –per non farsi riconoscere, per non essere identificati e traditi e correre l'immediato rischio di morte- **si nascondevano sotto pseudonimi eliminando, per tal modo, quantomeno la responsabilità di ordine immediato**. Non si può, dalla pratica verificatasi in guerra, per cui talvolta i capi delle FFAA avversarie s'incontravano per venire a patti, dedurre senz'altro un'inesistente giuridica responsabilità dei capi partigiani che, invece, era accuratamente evitata

- i belligeranti devono avere un segno distintivo fisso, riconoscibile a distanza. Qui la sentenza impugnata è del tutto generica perché si limita a citare due montanari che furono fucilati perché avevano un fazzoletto verde al collo; essa poi accenna –genericamente- a quanto ebbe a riferire un teste –l'On. Enzo Moscatelli- e infine dichiara per scienza propria e contrariamente ad ogni norma processuale, constare al Collegio che la formazione del Veneto e del Mortirolo portavano i richiesti distintivi di belligeranza: ma tali distintivi dovevano essere fissi e riconoscibili a distanza. E questo doveva dimostrare il giudice di merito e non l'ha fatto. La nostra legge di guerra, approvata con RD 8 luglio 1938 n. 1415 dispone, all'art. 25, in armonia con le convenzioni internazionali, che i legittimi belligeranti debbono indossare un'uniforme od essere muniti di distintivo di riconoscimento fisso, comune a tutti e identificabile a distanza. La sentenza impugnata non ha affatto dimostrato –e non lo poteva- che

esistesse un distintivo fisso di tal guisa, comune a tutti i partigiani e riconoscibile a distanza, sostitutivo in altri termini dell'uniforme.

La lotta clandestina, condotta dai partigiani senza dar quartiere e senza riceverne, imponeva metodi e accorgimenti che contrastavano con i segni distintivi più volte richiamati, previsti e richiesti. Essi, che pur costituirono il nerbo della resistenza e addussero un rapporto fondamentale alla definitiva vittoria delle FFAA del legittimo governo italiano, combatterono una guerra singolare e, per certi versi, eroica sacrificandosi e immolandosi per il bene della Patria. Ma i loro atti non hanno bisogno di essere legittimati attraverso la qualifica della belligeranza: agirono come agirono perché tra i reparti fascisti e quelli partigiani regnavano quanto più, quanto meno, sistemi di combattimento, di guerriglia che avevano accantonato –come si vedrà in seguito- le fondamentali norme del codice penale militare di guerra. La loro opera deve essere eventualmente apprezzata e riconosciuta, per quanto essi fecero nell'interesse del Paese, salvo la punibilità delle azioni delittuose eventualmente compiute;

- i belligeranti devono portare apertamente le armi. La sentenza impugnata riconosce che ciò non sempre era possibile e che tale requisito deve essere considerato "alla luce della tecnica particolare della guerra partigiana";

- infine, i belligeranti debbono attenersi alle leggi e agli usi di guerra, sul quale punto il giudice di merito non ha fornito che vaghe indicazioni, ma di questo si dirà meglio in seguito.

Pertanto deve concludersi che **i partigiani, equiparati ai militari, ma non assoggettati alla legge penale militare di guerra**, per l'espresso disposto dell'art. 1 del Decreto Legge 6 settembre 1946 n. 93, **non possono essere considerati belligeranti**, non ricorrendo nei loro confronti le condizioni che le norme di diritto internazionale, assorbiti dai disposti normativi italiani, cumulativamente richiedono.

NOTE di COMMENTO

Da tutto ciò, per quanto elaborato giuridicamente in modo dotto ed esemplare, nasce un quesito di ordine generale. Il giudicabile, ovvero la RSI, ha inteso collaborare all'invasione tedesca o ha ritenuto di agire in tal senso per una visione, ancorché unilaterale, del bene e del

divenire della Patria? È questo un quesito che ne pone, nella sua immediatezza, un altro: è possibile ammettere una volontà di collaborazione, non rivolta all'evento del "tedesco invasore", bensì constatare un legittimo desiderio di collaborazione con l'alleato germanico per il solo ultimo fine del divenire della Patria?

La storia, quella vera, quella non animata da patemi politici e partitocratici, dirà un giorno a tutti se la R.S.I., nella sua intierezza istituzionale, si oppose –con i mezzi a disposizione- ai piani fagocitanti dell'Unno e mirarono, sia pure ponendosi contro il governo sabauda, al solo bene dell'Italia, quale essi lo ritennero. Sicuramente si può affermare, in armonia con la sentenza qui esplicitata, che il divenire della Patria fu la motivazione principale, lo spirito, il motore della contrapposizione alle azioni di guerra alleate.

La Suprema Corte di Cassazione, dopo una prima rigorosa giurisprudenza che risentiva del clima in cui ebbe a formarsi, ha –sin dal primo semestre del 1947- discusso e ammesso la possibilità, nella soggetta materia, delle scriminanti dell'adempimento del proprio dovere e dello stato di necessità. Quindi non si può dire che la R.S.I sia organo sedicente e che fosse rivolta alla sedizione, come spesso – ancor oggi- si va a dire, contrapponendola allo stato italiano legittimo, ovvero quello sabauda che, se da una parte dichiarò di aver istituito un armistizio, dall'altra subì i soprusi alleati senza proferir vulgata o, molto più semplicemente, si arrese senza condizioni, per dopo e solo a quel momento venturo, vedersi riconosciuta una sorta di status di co-belligeranza.

E, in conseguenza ciò, non venne mai ammesso al tavolo dei negoziati di pace tra le potenze vincitrici e subì, in tutta la loro efficace gravosità, le restrizioni -militari e non- imposte dai vincitori in quel trattato che la parte internazionale chiama Instrument of Surrender of Italy (Dispositivo della Resa dell'Italia), invece di come lo stato italiano lo definì: Condizioni aggiuntive di armistizio con l'Italia", volgarmente noto come Armistizio Lungo. In esso vennero precisate le condizioni di resa imposte al Regno d'Italia dagli Alleati. Il testo precisava le disposizioni della resa senza condizioni già anticipate, accettate e contenute genericamente nell'armistizio di Cassibile (detto anche Armistizio Corto) firmato il 3 settembre 1943 dal generale Giuseppe Castellano.

Quindi il proclamato armistizio si configurava de facto come una Resa Senza Condizioni. La "formula" della resa incondizionata, genericamente determinata, divenne nota per la prima volta durante la guerra di secessione americana, dove venne codificata e imposta dal generale Ulysses Simpson Grant ai confederati.

Nel corso della seconda guerra mondiale, il presidente Franklin D. Roosevelt fece identica dichiarazione alla Conferenza di Casablanca in cui proclamava che la "resa incondizionata" sarebbe stata imposta alle potenze nemiche: Italia, Germania e Giappone. Tant'è che nel dopoguerra vennero imposte pesanti sanzioni che rimasero in essere sino all'entrata dell'Italia nell'Alleanza Atlantica.

In definitiva, quando la resistenza o l'insurrezione armata assume, in grande stile, forme di organismo militare vero e proprio; quando non si tratta di una ribellione di pochi ma di imponenti masse; è ovvio che nei limiti consentiti e in omaggio alle esigenze dell'umanità, i governi di fatto, come quello della R.S.I., non possono essere trattati come governi aventi giurisdizione su un'accolita di ribelli e di fuori legge. Bensì, accertata l'originaria e libera volontà di determinazione e di porsi agli ordini della R.S.I., non si può dire che in ciò si palesi una delinquenza politica anche per la quantità di persone, di diverse centinaia di migliaia. Invece, deve essere definita come generalità di vita vissuta da una massa di persone che eccezione non è. E se eccezione non è, non può essere pregiudizievole, dato che è l'eccezione che delinque e non la generalità della massa. D'altronde come può parlarsi di una "accozzaglia di ribelli", come troppo spesso e faziosamente è stato più volte fatto, quando anche la Convenzione di Ginevra, oltre alla "comune ratio", ha inteso proprio tutelare i movimenti di resistenza organizzata, come sopra, anche nel corpo della sentenza, è stato discusso?

Oltre che dallo "Stato di fatto", consacrato alla R.S.I. senza ombra di dubbio o patema d'animo, altre scriminanti sono l'attribuzione delle qualità di belligeranti ai combattenti della R.S.I. e il rispetto delle determinazioni relative alla configurazione di detta qualità (distintivi riconoscibili, armi ostentate, rispetto delle specifiche norme di guerra, per esempio), nel rispetto delle Convenzioni Internazionali, a cui l'Italia ha aderito e aderisce, relative alle contrapposizioni e ai conflitti armati.

In quei giorni nefasti il potere regio-sabaudo era pressoché annullato e solo formalmente esisteva una molto relativa, superficiale e relativa sovranità. Tale formale aspetto non trovava alcuna sostanzialità: l'esercito era disperso e infranto, gli alleati apparivano vittoriosi, tutto cadeva in rovina e grande era il disorientamento delle coscienze. E in tale confusione il militare italiano, nella latitanza dei poteri costituzionali e gerarchici, fu chiamato a risolvere il tragico quesito: se mantenere fede all'alleato germanico o seguire l'avventura "sub-condizione", con le relative limitate e circoscritte libertà d'azione "de jure", del governo sabaudo.

Certo è che comunque tutti, salvo alcuni, amarono sconfinatamente la loro Patria. Non si può certo affermare, invero come ancora oggi si fa, che le centinaia di migliaia di soldati che rimasero al Nord a combattere contro le forze alleate fossero un'accozzaglia di traditori, dato che quello che fecero venne fatto solo per l'onore della Patria. Accettare e consacrare alla storia una tesi simile, comunque smentita non solo dalla storia stessa ma soprattutto dalla sentenza del Supremo Tribunale Militare, significherebbe degradare la razza italica tutta, annullare il retaggio di gloria e di valore che è stato lasciato da coloro che, guerra durante, si immolarono e creare al cospetto delle altre nazioni una bieca e gratuita sorta di leggenda che non torna ad onore dell'intero popolo italiano.

Inoltre, anche da un recente lavoro svolto da dei ricercatori dell'Università di Padova e di Pavia (de Donà e Trabucco, 2016, in BREVI CONSIDERAZIONI SULLA NATURA GIURIDICA DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA) troviamo corrispondenza a quanto qui si afferma e i dotti ricercatori evidenziano quanto segue:

LA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA GOVERNO COME PROVVISORIO LEGITTIMO (?)

Per rispondere alla domanda è necessario premettere che il Governo repubblicano fascista si dichiarava Governo provvisorio, ma nello stesso tempo unico Governo dell'Italia. La tesi del Giannini, che lo riteneva un Governo locale di fatto dotato di una sovranità circoscritta e materialmente contestata, non può trovare accoglimento in questa sede. Come evidenziato da Jemolo, esso non poteva definirsi Governo locale in quanto si estendeva potenzialmente a tutto il territorio italiano, compreso quello occupato dagli anglo-americani e governato dall'A.M.G. o

dall'A.C.C., e neppure di fatto perché, come si vedrà nel proseguo di questo lavoro, trovava la sua legittimità nella vacanza di potere susseguente il 25 luglio 1943. Lo Stato italiano, quindi, continuava ad esistere, retto da un Governo provvisorio che, in dalla prima riunione del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 1943, si dette quale compito fondamentale, poi ribadito nel congresso di Verona del novembre successivo, "la preparazione della Costituente" da convocarsi non appena liberato il territorio nazionale. Il Duce del Fascismo, Capo del Governo, assunse anche le funzioni di Capo dello Stato (una forma repubblicana di tipo presidenziale), in via provvisoria, in attesa della approvazione della Costituzione e della elezione del Presidente della Repubblica da eleggersi, almeno secondo il punto tre del Manifesto di Verona, ogni cinque anni. La tesi enunciata muove da un presupposto fondamentale, ossia che, dopo l'armistizio dell'08 settembre 1943, non sarebbero esistiti due diversi Stati italiani, ma uno solo. Su una parte del territorio nazionale, rimasto indipendente, si costituì un Governo provvisorio che intendeva estendersi a tutto il territorio nazionale, sull'altra, non riconoscendo il Governo fascista repubblicano l'armistizio firmato dal "Governo" Badoglio, vi era solo il nemico esercitava soltanto i poteri derivatigli dal regime di occupatio. In realtà, scriveva Agostino degli Espinosa come, con la firma dell'armistizio, "il Governo italiano perdeva completamente la sua sovranità: non disponeva di forze armate, né di rappresentanze diplomatiche, cessava il suo diritto di battere moneta e veniva messo agli ordini del Comando alleato". Le posizioni di alcuni autori, come quella del Bon Valsassina, che hanno cercato di ricondurre i poteri degli anglo-americani nell'Italia meridionale entro i normali schemi di una ordinaria occupazione bellica, devono essere riviste. Secondo il diritto internazionale pubblico, l'occupante è sempre tenuto a rispettare le leggi vigenti e l'organizzazione amministrativa esistente all'atto di occupazione, potendo compiere unicamente gli atti necessari a garantire la propria sicurezza militare ed a mantenere l'ordine pubblico, limitando così solo parzialmente l'efficacia dell'ordinamento dello Stato occupato. Quest'ultimo, infatti, è titolare di un diritto al rispetto della propria legislazione, ma entro i limiti di cui sopra. La figura giuridica della occupatio, ora descritta, non corrispondeva affatto all'ordinamento costituzionale che si ebbe

nell'Italia del sud dopo l'08 settembre 1943.

Il Governo Militare Alleato dei Territori Nemici (A.M.G.) e la Missione Militare Alleata (trasformata il 30 ottobre 1943 in Commissione Alleata di Controllo (A.C.C.)) ebbero poteri diversi e ben più ampi di quelli attribuiti all'occupante dal diritto internazionale. In particolare, come del resto fu costretto ad ammettere lo stesso Bon Valsassina, la Commissione Alleata di Controllo, che doveva appartenere al genere delle Commissioni d'armistizio, proprio in materia politico-costituzionale esorbitò dai suoi poteri, in quanto innovò radicalmente la situazione di fatto e di diritto nel Paese occupato, ad esempio mediante la creazione di un substrato per nuove istituzioni italiane su base democratica. In altri termini, le autorità di occupazione hanno la facoltà di impedire i perturbamenti dell'ordine pubblico e le minacce alla sicurezza, ma non anche quello di modificare la forma di governo, la struttura, gli istituti etc. Si dovrebbe concludere, allora, che il Governo Badoglio fosse un Governo di fatto in stato di soggezione? Sul punto la tesi del Lodolini appare molto più convincente, ossia che se un governo è di fatto (esercita il suo potere senza esserne stato investito in base alle norme costituzionali) ma cessa anche di esercitarlo avendolo trasmesso all'occupante, non può più essere considerato un Governo. La posizione della Repubblica sociale fu, invece, profondamente diversa. Il Governo repubblicano fascista provvisorio derivava la sua legittimità dalla vacanza di fatto e di diritto creatasi dopo il colpo di Stato del 25 luglio 1943. In questo senso, allora, si potrebbe sostenere che l'organizzazione "rivoluzionaria" della R.S.I., rispetto all'ordinamento previgente, si sia confusa, almeno in parte, con quello che era rimasto dello Stato, assumendo la figura di un ordinamento provvisorio la cui piena e completa legittimazione le sarebbe derivata dall'ordinamento costituzionale che sarebbe succeduto stabilmente. A differenza dell'inesistente Governo del Regno del Sud, la Repubblica sociale italiana presentò molte caratteristiche della sovranità sebbene mancasse del requisito della stabilità per via delle vicende belliche in corso: dai rapporti diplomatici ufficiali con Germania, Giappone e gli altri Paesi del Tripartito (e ufficiosi con i Paesi neutrali) al proseguimento della normale attività amministrativa e di governo, dalla possibilità di battere moneta italiana alla continuazione del funzionamento degli organi centrali dello Stato. Gli stessi provvedimenti del

Governo della R.S.I. furono muniti del visto del Guardasigilli, registrati dalla Corte dei Conti ed inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti e furono regolarmente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale che continuava ad essere edita dall'Istituto Poligrafico dello Stato. Questi indici di sovranità trovarono conferma anche nella giurisprudenza di merito, in particolare nella sentenza del 30 settembre 1947 della Corte d'Assise speciale di Roma, II sezione, nel processo Berti ed altri, in base alla quale non si poteva negare alla Repubblica sociale italiana la qualifica di "organizzazione politica, giuridica e militare aderente e conforme alla nostra civiltà, se non addirittura simile alla organizzazione preesistente, essendosi mantenute in vigore quasi tutte le leggi anteriori.

La caduta della Repubblica sociale italiana, a seguito della resa di Caserta del 29 aprile 1945 che mise fine alla campagna d'Italia, non rese giuridicamente inesistenti gli atti compiuti dai suoi organi. Infatti, già con il d.lgs. lgt. 05 ottobre 1944, n. 249 concernente "l'assetto della legislazione nei territori liberati", questi (gli atti della R.S.I.) vennero differenziati in base al loro grado di politicità: se quelli di natura politica erano considerati inefficaci in senso assoluto, altri, come quelli inerenti la esplicazione dei servizi pubblici fondamentali e l'ordinaria amministrazione, vennero ritenuti efficaci in quanto privi di motivazioni ed implicazioni politiche. Si contemplava, inoltre, la possibilità di utilizzare anche quegli atti che, per loro natura, avrebbero dovuto essere dichiarati inefficaci, ma che i Ministri competenti avrebbero potuto convalidare. Tutto questo sta a dimostrare, nella prospettiva del Regno del Sud, che il Governo fascista repubblicano, quantomeno da un punto di vista amministrativo, non era né illegittimo, né inesistente.

Quindi, una volta riconosciuto che la R.S.I. costituiva un Governo di Fatto e che i suoi militi vanno considerati come belligeranti, ne consegue che anche gli ordini impartiti dai loro superiori dovevano essere eseguiti, ne più, ne meno. Dato che la legittimità degli ordini e l'integrità degli stessi non è in funzione di una insurrezione o della ribellione al potere sabauda, ma va posta in relazione all'organizzazione politico-militare che si era costituita con il suo pieno ordinamento giuridico, con le sue leggi promulgate in piena

autonomia e con le varie autorità neo costituite che esercitavano e applicavano tutto ciò. E in aiuto a ciò è arriva a supporto l'ultimo comma dell'art. 59 del Codice Penale relativo al dover agire in stato di necessità.

Semmai un altro dilemma dovrebbe essere posto: **come mai, anche in tempi successivi a questa non più appellabile sentenza, le istituzioni hanno gratificato le formazioni partigiane di benefici intimamente connessi con lo status di militare e belligerante** quando, oramai dal 26 aprile del 1954, è acclarato che tali forze non erano né assimilabili ai belligeranti né ai militari.

Per non parlare di quanto fecero arbitrariamente (amnistiati o meno) in dispregio ai qui citati codice penale e di procedura nell'ultimo periodo di ostilità attraverso fucilazioni sommarie e quant'altro? Perché se un processo c'è stato contro la RSI (qui appellato e ribaltato) perché, per obbedienza all'obbligatorietà dell'azione penale, processi contro quelle formazioni partigiane che si macchiarono di puri e semplici omicidi non vennero istruiti e celebrati? Perché poi in tempi successivi alla sentenza qui esposta, nessuno ne chiese il dovuto rispetto, totale e assoluto, specie nella parte determinante la qualifica delle formazioni partigiane e di tutte le discendenti conseguenze?

Ora per allora, questi ultimi interrogativi non trovano, e non possono trovare, un adeguato riscontro. Un po' perché molti dei principali attori, per un puro aspetto anagrafico, oramai non sono più presenti, ma anche perché anni e anni di propaganda "contro" hanno fatto sì che si spargesse a "macchia di leopardo" una visione falsata della vera natura dei fatti. Ma, sopra ad ogni altra cosa, fintantoché la storia della seconda guerra mondiale viene raccontata in maniera sbrigativa, sommaria e -concettualmente- dividendo sempre la lavagna tra buoni e cattivi attraverso dei disonesti stereotipi, poco si potrà fare. Manca ancora quella serenità di giudizio che possa analizzare i vari fatti, le varie contrapposizioni, in maniera obiettiva ed onesta. E quanto detto lo dimostra la recente affermazione di alcune organizzazioni partigiane che vorrebbero ridimensionare, oltraggiosamente, anche il martirio delle Foibe, sebbene sia stata istituita formalmente e da tempo una specifica giornata di commemorazione nazionale.

Probabilmente, solo quando l'ultimo degli attori di queste vicende scomparirà -sempreché la progenie non intenda perpetuare all'infinito interpretazioni partigiane dei fatti- si potrà affrontare serenamente una vera e profonda analisi revisionista, improntata all'assoluto rispetto della verità e della reale sostanza dei fatti, qualunque essa sia.

Gen. Pil. (r) Co. Riccardo Donati



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COLLINO, BALBONI, BEVILACQUA, BONATESTA, BONGIORNO, BOBBIO Luigi, BUCCIERO, CONSOLO, COZZOLINO, DEMASI, FLORINO, GRILLIOTTI, GUBERT, MAGNALBÒ, MENARDI, MUGNÀ, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, SALERNO, SEMERARO, TATÒ, TOFANI e ULIVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2003

Riconoscimento della qualifica di militari belligeranti a quanti prestarono servizio militare dal 1943 al 1945 nell'esercito della Repubblica sociale italiana (RSI)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

ONOREVOLI SENATORI. - La sentenza del 26 aprile 1954 n. 747 del Tribunale supremo militare, riconosceva ai soldati della Repubblica sociale italiana (RSI) la qualifica di militari combattenti, al di là del fatto che dopo l'8 settembre il Governo legittimo fosse quello del Sud, e che il Governo della RSI «fosse soltanto un Governo di fatto privo di legittimità», ma con tutte le caratteristiche di Governo operante sul territorio sottoposto alla sua sovranità effettiva. La sentenza richiamata analizzava attentamente la situazione venutasi a creare in Italia all'indomani dell'8 settembre e della successiva proclamazione della RSI datata 23 settembre 1943, affermando che: «quando vuol darsi una definizione giuridica di una organizzazione insurrezionale è, pertanto, necessario non solo prendere in esame il suo ordinamento giuridico e la sua sfera di autonomia nel territorio ad essa soggetto, ma guardare altresì detta organizzazione al cospetto degli altri Stati, con particolare riferimento al Governo legittimo. Se lo Stato nazionale domina, nonostante l'insurrezione, la situazione che si è creata, e ha la possibilità e la capacità di esaurirla in breve termine, allora può discutersi e forse anche negarsi l'esistenza di un Governo di fatto insurrezionale. Ma quando tale capacità non esiste, quando il Governo legittimo è addirittura alla mercé del nemico, e l'autorità del Governo insurrezionale si consolida nei suoi ordinamenti, e la sua vita è di non breve durata, allora non è più possibile negare a quest'ultimo il carattere di un Governo di fatto, secondo i principi comunemente accolti nella dottrina internazionalistica.

Pertanto deve concludersi che la Repubblica sociale italiana era retta da un Governo di fatto dalla quale nozione scaturiscono le

conseguenze giuridiche che tra breve saranno esaminate». Una di queste conseguenze logiche e giuridiche è il riconoscimento della qualifica di militari belligeranti della RSI. Per ulteriore chiarezza si vuole ricordare il contenuto di un documento proveniente dal Ministero della Guerra datato 30 maggio 1945 dal quale risulta a chiare lettere lo status di militari belligeranti di quanti appartennero alle forze armate della RSI.

Trattasi della circolare del gabinetto del Ministro della guerra, datata appunto 30 maggio 1945, n. 112644/1.1, con la quale si comunica allo stato maggiore, ai vari comandi ed alle altre autorità militari italiane che «per disposizione del quartier generale forze armate (AFHQ) coloro che appartennero a formazioni militari pseudo repubblicane fasciste sono da considerarsi prigionieri di guerra delle forze armate alleate ed pertanto ovunque catturati virg. dovranno essere consegnati al più vicino centro americano od inglese di prigionieri di guerra al quanto sopra per norma e conseguenti disposizioni enti dipendenti al Ministero della Guerra Casati. Il Capo di Gabinetto f.to Col. Luigi Lombardi».

La circolare è chiarissima. Ribadita la illegittimità della pseudo repubblica fascista, coloro che appartennero alle formazioni militari della RSI furono subito considerati prigionieri di guerra degli alleati, da internarsi nei campi di concentramento (Modena, Coltano ecc.).

La circolare è altresì importante perché emanata dal Ministro italiano della guerra del Governo legittimo, e quindi assunta per decisione unanime degli alleati dei quali l'Italia era cobelligerante.

Tornando alla sentenza del Tribunale supremo militare, presidente Buoncompagni,

relatore Ciardi, a seguito di ricorso di alcuni ufficiali della «Legione Tagliamento» ricorrenti contro la sentenza del Tribunale militare di Milano, che aveva tra l'altro negato che la RSI avesse costituito un Governo di fatto e che pertanto, i suoi ordini potessero ritenersi legittimi, si riportano alcuni brani della motivazione in ordine al problema relativo al fatto che i combattenti della RSI dovessero ritenersi belligeranti: «Per esaminare a fondo il problema occorre rifarsi all'origine della belligeranza.

Quando fu pubblicato l'armistizio dell'8 settembre 1943, una parte delle forze armate italiane non lo accettò e proseguì nelle ostilità contro il nemico, e, cioè contro gli alleati che avevano messo piede in Italia.

Indubbiamente i comandanti dei reparti che non obbedirono agli ordini del Governo legittimo violarono la norma di cui all'articolo 168 codice penale militare di guerra, con cui si punisce l'arbitrario prolungamento delle ostilità. Questo fatto non sopprimeva, di fronte agli alleati, la qualità di belligeranti che spettava a tutti i combattenti: di fronte agli angloamericani e loro alleati, tuttora nemici, anche in clima di armistizio, non potevano i combattenti italiani — sia pure ribelli agli ordini del supremo comando italiano — perdere il loro carattere di belligeranti, così come è stabilito nelle convenzioni internazionali e come è comunemente accettato. Mai è avvenuto nella storia di tutte le guerre, di negare tale caratteristica alle truppe che non accettano la resa. Colpevoli i combattenti che non obbedirono agli ordini del Re, di fronte allo Stato italiano, ma sempre solidi e belligeranti di fronte al nemico. I combattenti che non si arresero ritennero di dover mantenere fede all'alleato tedesco e frongeggarono a viso aperto. L'avversario, venendo dal medesimo fino all'ultimo trattati come combattenti e come belligeranti.

L'art. 40 del citato regolamento annesso alla Convenzione dell'Aja dichiara che ogni grave infrazione dell'armistizio, commessa da una delle parti, dà diritto all'altra di de-

nunciare e, in caso di urgenza, anche di riprendere immediatamente le ostilità. Nella specie che ci occupa non ci fu infrazione da parte dello Stato italiano, ma solo da parte di considerevoli unità di terra, di mare e dell'aria. Ed allora il conflitto non ebbe a cessare: gli alleati frongeggarono ugualmente truppe tedesche e italiane e solo più tardi, molto stentatamente, si attuò la cobelligeranza coi reparti regolari italiani, fiancheggiati dalle formazioni partigiane. Ciò appartiene alla storia.

Non può, pertanto, negarsi, alla stregua dell'art. 40 suddetto, che gli appartenenti alle forze armate della RSI abbiano conservato la qualità di belligeranti, né è possibile concepire che tali forze avessero detta caratteristica solo di fronte agli alleati e non al cospetto dei cobelligeranti italiani.

Ecco come si spiega il trattamento di prigionieri di guerra concesso dagli alleati — d'accordo col Governo legittimo italiano — ai militari delle forze armate della Repubblica sociale italiana sin dai primi mesi del 1944. Ciò vale a smentire quelle teorie unilaterali che, ormai, sono del tutto superate, con cui si vuole negare il carattere di belligeranti ai combattenti della Repubblica sociale italiana, argomentando in maniera erronea e fallace, in base alle norme della legislazione italiana postfascista, che, come si è rilevato, non ha, sotto il profilo del diritto internazionale, alcuna veste e alcuna autorità al riguardo.

Belligeranti, dunque, erano i combattenti del centro-nord, anche se ribelli o insorti e, quindi, punibili secondo il diritto interno in base allo svolgimento di regolari giudizi. Ma pure da un altro punto di vista si conferma la tesi su esposta. Accertato che la Repubblica sociale italiana concorreva a un Governo di fatto, soggetto di diritto internazionale, certo certi limiti, non poteva, sotto questo riflesso, negarsi ai suoi combattenti la qualifica di belligeranti.

Anche a voler considerare, per dannata ipotesi come fa la sentenza impugnata, i re-

parti della Repubblica sociale italiana quali milizie alle dipendenze del tedesco invasore, egualmente dovrebbe ad essi riconoscersi la qualità di belligeranti, perché comandati da capi responsabili, portavano segni distintivi e riconoscibili a distanza, apertamente le armi, e si conformavano, per quanto era possibile, nei confronti dell'avversario belligerante, alle leggi e agli usi di guerra (i partigiani non erano belligeranti, come si vedrà in seguito); né può far velo a tale soluzione giuridica la caratteristica insurrezionale dell'Aja non fa distinzioni di sorta. D'altronde l'interpretazione pressoché autentica, di questi principi è fornita dall'articolo 4 della Convenzione di Ginevra, 8 dicembre 1949, relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, convenzione che ha reso normativo quello che già era accettato nell'attualità pratica del diritto internazionale bellico.

Infatti il n. 2 del detto art. 4, prendendo evidentemente le mosse dall'articolo 3 del Regolamento annesso alla Convenzione dell'Aja, il quale dichiara che gli appartenenti alle forze armate delle parti belligeranti hanno diritto, in caso di cattura, al trattamento di prigionieri di guerra, precisa che sono prigionieri di guerra i membri delle altre milizie e i membri degli altri corpi volontari, ivi compresi quelli di resistenza organizzati, appartenenti ad una parte in conflitto e agenti fuori e all'interno del loro territorio, anche se questo territorio è occupato, purché queste milizie o corpi volontari, ivi compresi i movimenti di resistenza organizzati, adempiano le condizioni seguenti:

- avere a capo una persona responsabile per i suoi subordinati;
- avere un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;
- portare apertamente le armi;
- conformarsi, nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi di guerra.

Questi principi erano stati già applicati durante la guerra, tant'è che gli alleati ottennero dalla Germania il trattamento di legittimi combattenti alle formazioni della "Francia libera" del Generale De Gaulle, nonostante la resa dello Stato francese.

L'impugnata sentenza tratta in modo troppo semplicistico il problema della belligeranza, considerando l'organizzazione militare della Repubblica sociale italiana come "rivolta alla ribellione contro lo Stato legittimo, e quindi non aventi alcun valore le norme, gli ordini, i vincoli di subordinazione e i poteri gerarchici da essa emanati".

Pertanto, rifacendosi solo al diritto interno, negando la caratteristica di Governo di fatto alla Repubblica sociale italiana, che perfino il Pubblico ministero aveva riconosciuto con serena obiettività e profondità di argomentazioni — pur non trandone le necessarie conseguenze — ha finito col non ritenere la belligeranza degli avversari, per potere, in proseguo di motivazione, trattare soltanto da ribelli i combattenti della Repubblica suddetta, ed escludere, quindi, le fondamentali discriminanti dell'adempimento del dovere e dello stato di necessità di cui si dirà in seguito. In tal modo, disavvenendo a tutte le norme in materia, si perpetua una particolare valutazione dei fatti che, se era spiegabile nei primi dolorosi anni del dopoguerra, oggi non può essere consentita, nel clima dell'auspicata pacificazione e delle sopite passioni politiche, e nell'austera applicazione del puro diritto».

Eravamo nel 1954. Proseguo la sentenza affermando che «la storia dirà un giorno — e la cronaca già si sofferma su questo punto — se i gerarchi della Repubblica sociale italiana si opposero, con i mezzi a loro disposizione, ai piani del tedesco, e se mitarono — sia pure ponendosi contro il Governo legittimo — al solo bene dell'Italia, quale essi lo ritennero. Certo è che, nella disamina delle responsabilità occorrente avere presenti i proposti quesiti in tema di dolo, al fine di accertare quale fu

il movente e quale lo scopo per cui si attuò, nei singoli casi, la collaborazione. La suprema Corte di Cassazione, dopo una prima rigorosa giurisprudenza, che risentiva del clima in cui ebbe a formarsi, ha, sin dal primo semestre del 1947, discusso e ammesso la possibilità, nella soggetta materia, delle discriminanti dell'adempimento del dovere e dello stato di necessità. Per lo contrario l'impugnata sentenza ha, con criterio unilaterale, come si è superiormente rilevato, ritenuto che l'organizzazione militare della Repubblica sociale italiana era rivolta alla ribellione contro lo Stato legittimo, donde nessun valore poteva attribuirsi alle norme, agli ordini, ai vincoli di subordinazione e ai poteri gerarchici che da essa promanavano.

All'uopo la sentenza ricorda che, secondo la legge sulle sanzioni contro il fascismo, deve parlarsi di "sedicente Repubblica sociale italiana" e che tale appellativo è sintomatico per la soluzione della questione.

Deve in proposito, rilevarsi che il termine "sedicente" intende contrapporre tale Repubblica allo Stato italiano legittimo; essa fu solo "sedicente", perché non ebbe il pieno riconoscimento internazionale, né si sostituì allo Stato legittimo. Queste locuzioni "Stato di diritto", "Stato legittimo", non rispondono pienamente alla terminologia del linguaggio tecnico-giuridico, ma sono utilmente adottate per significare che non si tratta di uno Stato di fatto (altra locuzione praticamente utile), ma dell'unico, vero, legittimo Stato. Con tali argomenti il giudice di merito ha posto il veto e ha risolto ogni premessa per la discussione e l'ammissibilità delle discriminanti parole. È mai possibile che, in tal modo, siano annullati i principi posti dal codice penale e dai codici penali militari, da ogni legislazione civile, dichiarando in blocco inapplicabili tali cause di esclusione?

In definitiva, quando la resistenza e l'insurrezione armata assume, in grande stile, forme di organismo militare vero e proprio, quando non si tratta di una ribellione di pochi, ma di imponenti masse, è ovvio che, nei

limiti consentiti e in omaggio alle esigenze dell'umanità i Governi di fatto non possono essere trattati senz'altro come Governi aventi giurisdizione su un'accogliuta di ribelli e di fuori legge, che altrimenti, accettata l'originaria e libera volontà di porsi agli ordini della Repubblica sociale italiana, risulterebbe imponente il numero dei colpevoli di collaborazione, sia pure beneficiati di amnistia: in questa ipotesi la delinquenza politica vissuta da centinaia di migliaia di uomini e non come eccezione; il che non può essere, perché è l'eccezione che delinque e non la generalità. D'altronde, come può oggi parlarsi più di una accozzaglia di ribelli, quando la Convenzione di Ginevra ha inteso proprio tutelare i movimenti di resistenza organizzata, come sopra detto?

Più che dall'essere la Repubblica sociale italiana un Governo di fatto, le discriminanti in questione traggono origine dalla riconosciuta qualità di belligeranti ai combattenti della Repubblica suddetta. Si comprende che, negata loro tale qualità, ne deriva che essi fossero un'accozzaglia di ribelli, di traditori e di banditi, nonostante che imponente fosse il numero dei reparti, degli ufficiali, dei decorati che non vollero deporre le armi; ammessa, invece, tale qualifica nell'indiscutibile spirito delle Convenzioni internazionali dell'Aja e di Ginevra, il problema delle cause discriminanti può e deve senz'altro essere posto e risolto.

Lo Stato italiano punisce i suoi sudditi, per l'opera collaborazionistica col tedesco invasore, ma nel contempo è impegabile, per le cose dette che occorre tenere presente l'inquadramento militare della Repubblica sociale italiana delle gerarchie costituite, degli ordini emanati e della legge militare colà imperante (quella italiana), né può da un lato riconoscere la belligeranza e da un altro negarsi l'esistenza di un ordinamento militare, fondato sull'obbedienza e sulla disciplina militare.

Ciò premesso, per la serena valutazione dei fatti occorre fissare il punto di partenza, che nella sfera dell'ordine psicologico, prende le mosse dall'armistizio dell'8 settembre 1943. Si è rilevato che, inizialmente, una parte delle forze armate italiane non volle accettare l'armistizio e proseguì nelle ostilità contro il nemico della guerra sino allora combattuta, intendendo mantenere fede all'alleanza tedesca; le armi italiane non furono inizialmente rivolte contro i propri fratelli italiani e reparti italiani, più che altro si verificarono per la fatalità delle circostanze. I reparti che avevano seguito l'ordine del Governo legittimo pensarono soprattutto a fronteggiare il tedesco invasore e, purtroppo, avvenne l'inevitabile, per cui si trovarono di fronte figli della stessa grande Madre. In quei giorni nefasti il potere regio era pressoché annullato, e solo formalmente esisteva, come si è dianzi rilevato, la sovranità italiana. L'esercito era disperso e infranto, gli alleati apparivano vittoriosi, tutto cadeva in rovina e grande era il disorientamento delle coscienze. In tale confusione, nella carenza dei poteri costituzionali, il soldato, l'ufficiale italiano fu chiamato a risolvere il tragico quesito, se mantenere fede all'alleanza o ubbidire al Governo del Re.

Quando si afferma la tesi della libertà di determinazione dei singoli nella scelta del fronte, si dimentica la tragica situazione cui si è fatto cenno, si oblia che la guerra fra i due schieramenti era stata voluta, ma fatalmente sorse dalla disfatta, che, comunque, tutti gli italiani, salvo pochi, amarono di sconfinato amore la loro Patria, anche erando; che, se si può parlare di collaborazionismo e di tradimento nel senso giuridico, non si può certo affermare che le centinaia di migliaia di soldati che rimasero al nord a combattere contro gli alleati e le truppe regie, fossero un'accozzaglia di traditori. Accettare e consacrare alla storia una tesi simile, significherebbe degradare la nostra razza, annullare il retaggio di gloria e di va-

lore che ci lasciarono coloro che nella guerra immolarono la vita, creare al cospetto delle altre nazioni una leggenda che non torna ad onore del popolo italiano.

Ricostruita così la verità storica degli avvenimenti, non deve da tale ricostruzione trarsi la stolida illazione che non vi siano colpevoli, poiché non v'ha dubbio che debbono essere inesorabilmente colpiti coloro che agirono in malafede, eccedettero in faziosità, compirono azioni delittuose, crudeltà efferate ed inimmaginabili sevizie.

Tutta l'antecedente esposizione deve servire solo ad obiettare e a screannare apprezzare i fatti, a non porre senz'altro le premesse di una ribellione, libera nella determinazione e totalitaria nei delittuosi scopi, per cui si giunga inesorabilmente a colpire quanto non è giusto colpire, e si perpetuino i rancori, gli antagonismi, le inimicizie, allontanando la auspicata pacificazione, che non può essere attuata se non nel clima di una tranquillante giustizia.

L'impugnata sentenza ha ritenuto che l'errore di fatto in cui possono essere caduti taluni imputati, nel ritenere legittimi gli ordini provenienti dagli organi della Repubblica sociale italiana, sia inescusabile in quanto l'illegittimità di tale organismo è elemento di norme penali che quella illegittimità sanciscono. Ciò non è esatto, perché il dolo domina tutti gli estremi del reato, e alla sua ricerca non si sottrae neppure l'estremo della illegittimità.

Ma v'ha di più! La tesi del giudice di merito non può essere accolta. Una volta riconosciuto che la Repubblica sociale italiana costituiva un Governo di fatto e che i suoi combattenti dovevano essere considerati belligeranti, ne consegue che gli ordini impartiti dai superiori ai loro subordinati dovevano essere eseguiti. Non può far velo alla soluzione del quesito, che è di ordine strettamente giuridico, il carattere insurrezionale del Governo suddetto, per trarne l'illazione generica della illegittimità di tali ordini.

La legittimità o l'integrità non è in funzione della insurrezione, della ribellione al potere regio, ma va posta in relazione alla organizzazione politica e militare che si era costituita con il suo ordinamento giuridico, con le sue leggi, con le sue autorità. Se lo sbandamento delle coscenze e la fatalità degli eventi porto molti combattenti nei quadri militari della Repubblica sociale Italiana, non è esatto parlare a priori di illegittimità degli ordini, e tanto meno escludere discriminanti punitive se, per giustificabile errore, i soggetti ritennero di adempiere al loro dovere e di agire nello stato di necessità».

La citata sentenza del Tribunale supremo militare, della quale abbiamo riportato parte della motivazione che attiene al riconoscimento della qualifica di militari belligeranti dei soldati della RSI, non ha però evidenziato un'altra situazione del tutto peculiare. Alludiamo ai soldati di leva che risposero alla chiamata alle armi del «bando Graziani». Almeno la metà degli effettivi dell'esercito della RSI fu costituito da ragazzi di leva che furono posti di fronte all'alternativa dell'arruolamento o della renitenza alla leva, sanzionata con la pena di morte. La storiografia più recente ed anche la letteratura più attenta (da ultimo il libro di Gianpaolo Pansa «I figli dell'aquila» e prima altri autori come Mazzantini, Vivarrelli, Beppe Fenoglio, per citarne solo alcuni), hanno messo in evidenza il destino di questi giovani che, accanto ai volontari, si trovarono a combattere per la Repubblica sociale Italiana contro gli angloamericani ad Anzio e Nettuno, sulla linea gotica, in Garfagnana, nelle valli di Comacchio, contro gli slavi sul confine orientale; difendendo Trieste, Gorizia, le valli del Natisone e quindi nel vortice della guerra civile.

Ebbero anche ai soldati di leva è stata contestata, come ai volontari, la qualifica di

combattenti, con la motivazione che si batterono per la pseudo repubblica sociale.

Infatti sul foglio matricolare di chi vi miho si legge la annotazione «depenato il servizio prestato con la pseudo repubblica a seguito della circolare 28/5/1945 del M.G.». Una tale decisione presa all'indomani della fine della guerra, fu motivata dalla evidente volontà di negare alla RSI ogni legittimità, come giustamente rilevato dalla sentenza del Tribunale supremo militare, in una situazione che «se era spiegabile nei primi dolorosi anni del dopoguerra, oggi non può essere consentita, nel clima dell'auspicata pacificazione e delle sopite passioni politiche». Ribadiamo ancora una volta che eravamo nel 1954.

A distanza di tanti anni appare giusto riconoscere ai reduci delle forze armate della RSI la qualifica di militari belligeranti che compete loro sul piano dei fatti e del diritto nazionale ed internazionale, qualifica che essi hanno sempre rivendicato con forza, di là degli schieramenti politici del dopoguerra.

Il presente disegno di legge si fonda sulla puntuale applicazione dei principi giuridici contenuti nella più volte richiamata sentenza del Tribunale supremo militare del 26 aprile 1954, ai quali i presentatori si riportano integralmente, condividendone i contenuti storici e normativi. Il disegno di legge contiene due articoli: all'articolo 1 è riconosciuta la qualifica di militari belligeranti ai combattenti della RSI; all'articolo 2 è previsto che i Distretti militari devono conseguentemente provvedere ad annotare sui fogli matricolari dei militari il servizio prestato ai sensi della presente legge entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore.

Il presente disegno di legge non presenta oneri per lo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I soldati, i sottufficiali e gli ufficiali che prestarono servizio nella Repubblica sociale Italiana (RSI) sono considerati a tutti gli effetti militari belligeranti, equiparati a quanti prestarono servizio nei diversi eserciti dei Paesi tra loro in conflitto durante la seconda guerra mondiale.

Art. 2.

1. I Distretti militari provvedono, ai sensi della presente legge, ad annotare sui fogli matricolari dei soggetti di cui all'articolo 1 il relativo servizio prestato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge non presenta oneri a carico della finanza pubblica.


NOTIZIE BREVI

Disponibile in Segreteria per associati ed amici, rigorosamente riprodotto da documenti originali provenienti dagli archivi della Xª MAS.

Per acquisti, contributi ed informazioni contattare:

**E-mail: segreteria@associazionedecimafloftigliamas.it
Tel.: 377 95.30.267**

Uomini, mezzi e armamenti della Decima Flottiglia MAS



DALLA SEGRETERIA

Comunichiamo i dati del nuovo conto corrente dell'associazione che sostituirà quello postale in uso oggi. Tutti i versamenti, a qualunque titolo, andranno indirizzati verso queste coordinate bancarie:

Banca Creval
Codice IBAN IT 85J 0521 623 00000 00000 95473
intestato a:

**ASSOCIAZIONE COMBATTENTI DECIMA
FLOTTIGLIA MAS**



ANNO XII - NUMERO 63
GENNAIO - FEBBRAIO 2020

PERIODICITÀ: BIMESTRALE
REG. TRIB. MILANO NR. 198 DEL 24 APRILE 2009

DIRETTORE RESPONSABILE:
STEFANIZZI GIANFRANCO

IN REDAZIONE
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE:
MOAI STUDIO MILANO

STAMPATO IN PROPRIO

NESSUNA PARTE DELLA RIVISTA PUÒ ESSERE IN ALCUN MODO RIPRODOTTA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI DECIMA FLOTTIGLIA MAS DI MILANO. IL CONTENUTO DI QUEST'OPERA, ANCHE SE CURATO CON SCRUPOLOSA ATTENZIONE, NON PUÒ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ PER INVOLONTARI ERRORI ED INESATTEZZE. NOMI E MARCHI PROTETTI SONO CITATI SENZA INDICARE I RELATIVI BREVETTI.

PER TUTTE LE FOTO (TRANNE DOVE CITATO):
FONTE: ARCHIVIO STORICO DELL'ASSOCIAZIONE COMBATTENTI DECIMA FLOTTIGLIA MAS, ARCHIVI STORICI SPAGNOLI, U.S.A. ED INGHILTERRA.

PRODUZIONE ORIGINALE ASSOCIAZIONE DECIMA FLOTTIGLIA MAS DI MILANO.
FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI FEBBRAIO 2020



ASSOCIAZIONE COMBATTENTI
Xª FLOTTIGLIA MAS

COSTITUITA IL 21 GIUGNO 1952
DAL COMANDANTE M.O.V.M.
JUNIO VALERIO BORGHESE

PRESIDENTE: N.P. GIULIO COSSU



CONSOCIATA CON
L'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE MARINAI D'ITALIA



DECIMA FLOTTIGLIA MAS
CASSELLA POSTALE 33
20091 BRESSO
MILANO
TEL.: 377 95.30.267

WWW.ASSOCIAZIONEDECIMAFLOTTIGLIAMAS.IT
SEGRETERIA@ASSOCIAZIONEDECIMAFLOTTIGLIAMAS.IT

